

non tanto esprimere alcuna dichiarazione confermativa della legittimità della eccezione sollevata dal depositario della notizia, ma soltanto rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei confronti del teste reticente o dell'organo amministrativo che arbitrariamente avesse omesso di eseguire l'ordine di esibizione.

In sostanza, al tempo si poteva anche avere l'incriminazione dell'oppositore del segreto, ma non si poteva avere la rivelazione del segreto. Che tale fosse la conseguenza di quella disciplina lo ribadiva proprio l'onorevole Andreotti, più di qualsiasi altro — è doveroso riconoscerlo — portato ad eliminare l'estensione dell'istituto del segreto, riducendolo allo strettissimo necessario, con le affermazioni che fece davanti alla Commissione difesa della Camera il 4-5 luglio del 1974, auspicando un aggiornamento della normativa allora vigente (l'articolo 352 del codice di procedura penale), per ovviare alle conseguenze paradossali provocate dalla anacronistica disciplina in vigore.

Per questo motivo, non può trovare adesione la tesi circa la possibilità di revoca da parte dell'autorità politica dell'opposizione del segreto militare fatta dal capo del SID. Qui non si tratta di un atto amministrativo di un funzionario ministeriale, per il quale sia prevista la facoltà del ministro di procedere all'annullamento di ufficio; qui c'è una disciplina penale vincolante per tutti e che solo con la legge 24 ottobre 1977, n. 801, si è modificata nel senso che è stato previsto espressamente il ricorso da parte del giudice al Presidente del Consiglio per l'eventuale revoca del segreto.

È chiaro che non ci sarebbe stato bisogno dell'innovazione legislativa, se al tempo dei fatti in esame fosse stata possibile la revoca sulla base della legislazione allora vigente.

Se qualche caso, come si sostiene, venne seguito dal Presidente del Consiglio, fu certamente dovuto all'importanza della materia in discussione ed all'epoca prossima all'emanazione della nuova legislazione: avvenne cioè nel 1976 e nei primi mesi del 1977. Invece, qui si dimen-

tica che la data del luglio 1973 e la nessuna rilevanza, all'epoca, ai fini istruttori, della dichiarazione che concerneva Giannettini, sono tali da giustificare pienamente la condotta dei ministri del tempo per ritenerla pienamente conforme alla legge ed all'opportunità.

A tale proposito, appare valida la considerazione del giudice Fenizia che, rilevando come l'ordine di cattura nei confronti di Giannettini fosse tra l'altro motivato dal fatto che erano rimaste prive di riscontro le affermazioni del Ventura su Giannettini, afferma che in sostanza si ordinava (come prima ho accennato) la cattura di Giannettini proprio perché non era stata accertata la sua qualità di agente del SID; sicché l'apposizione del mandato, lungi dal favorirlo, lo aveva in pratica pregiudicato!

Onorevoli colleghi, questi sono i fatti di causa che, in forma in parte frettolosa ed in parte pedante, ho ritenuto di richiamare a me stesso prima che a voi, per esprimere le ragioni per le quali con serena coscienza e senza obbedire ad alcuna ragione politica, ho voluto aderire (per farne parte) alla decisione della maggioranza della Commissione, quando fu adottata l'ordinanza di cui si discute. È mia convinzione che, così facendo, abbiamo servito non soltanto le ragioni della giustizia, ma anche la ragione politica: abbiamo così dimostrato di sapere distinguere il momento politico da quello giudiziario, in una questione che sotto questo profilo merita una decisione assolutoria.

Non ho alcuna intenzione di perorare posizioni, situazioni o particolari riguardi nei confronti di nessuno: devo dire soltanto che non ho condiviso alcune espressioni d'estrema durezza che sono state riservate all'onorevole Tanassi, non giustificate dalla sede in cui ci troviamo né dalla realtà obiettiva della situazione; credo che nessuno mi possa infatti contestare, sia pure con il dovuto ossequio alla sentenza che ha deciso della responsabilità per altro fatto dell'onorevole Tanassi, la possibilità che io rifletta tra me e me che questa sentenza, unica nel nostro si-

stema giuridico non ha potuto avere e non avrà appello! (*applausi dei parlamentari del PSDI e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galante Garrone. Ne ha facoltà.

CARLO GALANTE GARRONE. Signor Presidente, colleghi senatori e deputati, il mio intervento sarà molto breve, non soltanto perché è nel mio costume essere breve (d'altra parte, l'ora è piuttosto tarda), ma anche per due considerazioni specifiche. La prima è che qui è già stato detto molto, quasi tutto, in difesa ed in accusa: ben poco potrei aggiungere io.

La seconda ragione della mia brevità è che, per quanto modesta sia la mia voce, la voce di un parlamentare che per quattro legislature è stato al fianco di Ferruccio Parri, penso che la sinistra indipendente non possa e non debba rimanere estranea a questo tentativo, l'ultimo forse, di rivolgere lo sguardo e l'attenzione sulla strage di piazza Fontana e sulle complicità che di quella strage hanno impedito l'accertamento.

Poco fa avvertivo che tutto o quasi tutto è stato già detto dalla difesa e dall'accusa; ma parlando di accusa sono forse incorso in un errore. A ben vedere, nell'esposizione calda e vibrante del senatore Lugnano e nella diagnosi lucida, serrata e rigorosa del collega Violante ed in altri interventi ancora, non ho riscontrato — così come sono certo che nessuno di voi ha riscontrato — il segno di una mentalità pregiudizialmente accusatoria o, come si dice, volutamente colpevolista. Assolutamente no. Nelle argomentazioni e riflessioni di quei colleghi vi è stata soltanto, e giustamente, la resistenza accanita e la ribellione sacrosanta, sulla base ed alla luce di elementi concreti, alla conferma di una archiviazione frettolosa e sostanzialmente immotivata. Una resistenza ed una ribellione spiegate nel solco dei poteri-doveri del Parlamento, chiamato non già a pronunciare definitive condanne, ma soltanto a trasferire ai giudici (alla Corte costituzionale o alla magi-

stratura ordinaria) una serena e distaccata pronuncia se e quando non tutte le nuvole siano state diradate; e qui l'orizzonte è oscuro e certamente non risplende il sole della manifesta infondatezza.

Sono, questi, concetti elementari che soltanto una cieca e pervicace volontà di precludere definitivi accertamenti potrebbe trascurare e disconoscere. Sono concetti che più diffusamente, e allora con un esplicito e puntuale riferimento agli atti (ero componente a quei tempi, e non ho certamente rimpianti, di quella Commissione inquirente che nel corso degli anni ha mutato etichetta ma non la sostanza) ebbi l'onore di svolgere cinque anni or sono in occasione della discussione del caso *Lockheed* e che in altri e più antichi procedimenti a Camere riunite, con autorità ben maggiore della mia, erano state svolte da parlamentari. Quali Ugo La Malfa, Umberto Terracini, Lelio Basso, Aldo Bozzi: preoccupati tutti, e giustamente, del pericolo e del danno che alle istituzioni repubblicane sarebbe derivato da una giustizia di parte e da una facile soluzione in famiglia, nella famiglia parlamentare, di gravi ed inquietanti vicende.

A questi elementari principi facciamo riferimento per chiedere con forza e con tranquilla coscienza, che sia fatta luce piena, che questo spiraglio — uso la parola pronunciata dal senatore Lugnano — non si chiuda per sempre. Potranno contribuire a diradare le pesanti nebbie i nuovi accertamenti istruttori diretti a colmare evidentissime lacune e stridenti contraddizioni, come è stato proposto in un ordine del giorno a firma di alcuni di noi? O, come personalmente credo, riveditata la questione, le nebbie sono così dense che il Parlamento non potrà non sollecitare, con un voto immediato, il giudizio della magistratura ordinaria o costituzionale? Attendiamo una risposta dai colleghi di tutte le forze democratiche, che non possono non ribellarsi al pensiero di una soluzione parlamentare di archiviazione che si risolverebbe indirettamente, ma chiaramente, in una vittoria

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

del terrorismo fascista, di quel terrorismo che, come diceva bene Violante, da piazza Fontana a piazza della Loggia, all'*Italicus*, alla stazione di Bologna, ha goduto ed ancora gode di tanta misericordia e di tante protezioni.

Non dimentichiamo (e non l'ha dimenticato il compagno di tante battaglie, Riccardo Lombardi) che in questa sede noi siamo giudici e, come tutti i giudici degni di questo nome, abbiamo il dovere di decidere in piena libertà e al di fuori di inammissibili ordini di scuderia.

Non so se questo mio appello sincero ed accorato avrà fortuna: a voi la risposta. Ma vorrei leggere a voi tutti, e soprattutto lasciarne traccia nei resoconti, il testo del telegramma che penso sarà stato inviato anche a voi in questi giorni: «Familiari vittime strage stazione Bologna solidali con famiglie vittime strage piazza Fontana chiedono che il Parlamento riunito in solenne circostanza riconosca e consenta il diritto di ottenere giustizia e verità anche alle vittime delle stragi fasciste. Torquato Secci, presidente associazione».

Che la vicenda non finisca qui, che sia detta finalmente una parola di giustizia e di verità: altro non chiediamo, altro la sinistra indipendente non chiede, nel ricordo nei morti di piazza Fontana. (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che sono stati presentati cinque ordini del giorno.

Il primo di essi, a firma del senatore Riccardelli ed altri, propone un supplemento di indagini.

Il secondo, a firma del senatore Lugnano ed altri, propone: 1) la messa in stato di accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per i reati di favoreggiamento, con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale; 2) la dichiarazione di incompetenza per il reato di falsa testimonianza riferito agli onorevoli Rumor e Tanassi, e, in via subordinata, la messa in stato di

accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per il reato di falsa testimonianza.

Il terzo, a firma del senatore Lugnano ed altri, propone la dichiarazione di incompetenza per il reato di falsa testimonianza riferito all'onorevole Andreotti e, in via subordinata, la messa in stato di accusa dell'onorevole Andreotti per il reato di falsa testimonianza.

Il quarto, a firma Crollalanza, Pazzaglia ed altri, e il quinto, a firma del senatore Stanzani Ghedini ed altri, propongono la messa in stato di accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per i reati di favoreggiamento e di falsa testimonianza e dell'onorevole Andreotti per il reato di falsa testimonianza.

Poiché questi due ultimi ordini del giorno sono del tutto identici, sono cumulabili le rispettive firme.

Sospendo la seduta, che riprenderà domani, giovedì 18 marzo 1982, alle 9,30.

La seduta, sospesa alle 19,50 di mercoledì 17 marzo, è ripresa alle 9,30 di giovedì 18 marzo.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già annunciato ieri sera all'Assemblea, comunico che sono stati presentati i seguenti cinque ordini del giorno:

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 per discutere la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sul procedimento n. 273-278/VIII, concernente i deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor, Mario Tanassi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro della difesa, per presunti reati commessi nelle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15 e del 16 settembre 1977;

presa visione degli atti processuali, della relazione della Commissione, delle

relazioni di minoranza, e uditi gli interventi orali;

rilevato che le prove fin qui acquisite non consentono di concludere per la manifesta infondatezza della notizia dei reati per cui si procede; che il dibattito a Camere riunite ha però posto in evidenza che devono essere esperiti ulteriori mezzi di prova affinché sia obiettivamente adempiuto al dettato dell'articolo 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 («esperite le indagini del caso») e che comunque appare necessario procedere agli atti sotto indicati;

delibera

che si proceda:

1) all'esame dell'onorevole Francesco De Martino in ordine a quanto affermato dall'onorevole Mario Zagari, il quale ha dichiarato alla Commissione di avere a suo tempo informato della «questione Giannettini» l'onorevole De Martino, chiarendo la gravità, anche politica, dell'ostacolo creato allo svolgimento delle indagini giudiziarie dalla opposizione del segreto politico-militare e prospettandogli la necessità di adottare le necessarie iniziative per indurre il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa, anche a costo di una crisi di governo, ad ordinare al SID di rispondere ai quesiti formulati dal giudice istruttore del tribunale di Milano;

2) a un nuovo esame dell'onorevole Mario Zagari, affinché precisi l'opera da lui complessivamente svolta per superare l'ostacolo posto dal SID allo svolgimento delle indagini (opera che, secondo dichiarazioni non sufficientemente esplicite dello stesso teste richiesto, sarebbe andata ben al di là di un solo, semplice colloquio con il Presidente del Consiglio del tempo, onorevole Mariano Rumor), e affinché chiarisca i motivi che lo hanno costretto a rivelare alla Commissione solo le iniziative e i contatti per i quali era in grado di indicare sicure prove testimoniali (come pure ha affermato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa);

3) al confronto tra l'onorevole Mario Zagari e l'onorevole Mariano Rumor in ordine al numero dei colloqui tra gli stessi intervenuti e dedicati in tutto o in parte alla «questione Giannettini», nonché in ordine alla ampiezza e alla profondità della informazione acquisita sull'argomento dall'onorevole Rumor;

4) all'esame del dottor Adolfo Beria d'Argentine, all'epoca capo di gabinetto del ministro di grazia e giustizia, onorevole Zagari, per chiarire la sconcertante dissonanza tra il problema posto dal giudice istruttore di Milano, dottor Gerardo D'Ambrosio, che tendeva a una rimozione del segreto per il proficuo proseguimento delle indagini, e la risposta, impropria ed equivoca, (fra l'altro neppure comunicata al magistrato!) che fu elaborata dagli uffici ministeriali sul diverso oggetto della perseguibilità per reticenza del capo del SID.

Rimette pertanto gli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa affinché la stessa proceda al compimento degli atti istruttori sopra indicati o a quanti altri si rivelassero necessari nel corso del loro espletamento, e presenti al Parlamento entro due mesi una relazione suppletiva che tenga conto di tale nuova attività istruttoria.

«RICCARDELLI, ANDERLINI, BASSANINI, GALANTE GARRONE, GOZZINI, CRUCIANELLI, CAFIERO, CATALANO, RAVAIOLI, BRANCA, ALLEGRA, AMARANTE, MANFREDINI, FORTE SALVATORE, ULIANICH, BIANCHI BERETTA, LODOLINI, LA VALLE, COMINATO, ROMANÒ, DULBECCO, MARGOTTO, GOTTO, LAZZARI, BREZZI, CODRIGNANI, GALLI MARIA LUISA, MANNUZZU, MARGHERI, BOSI MARAMOTTI, CIAI TRIVELLI, CACCIARI, POLLIDORO, TORRI, BONDI, CERQUETTI, ANTONIAZZI, LA PORTA, GRANATI CARUSO, VIGNOLA, CASTELLI MIGALI, CIACCI, ROSSANDA, ROSOLEN, ZANINI, CRAVEDI, TALASSI GIORGI, BELLINZONA, CANULLO,

BALDELLI, TAMBURINI, CONCHIGLIA CALASSO, TOZZETTI, ONORATO, NAPOLEONI».

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 con all'ordine del giorno: «Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento 273-287/VIII "concernente il deputato Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e l'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* in relazione ai reati di cui agli articoli 378, 81, 61 n. 9 e 372 del codice penale"»;

letta la relazione della Commissione per i procedimenti di accusa e quelle dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che al complesso degli atti e dei documenti acquisiti dall'autorità giudiziaria ordinaria e dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e in particolare:

a) dalle dichiarazioni del dottor Altavista, del colonnello Genovesi, dell'ammiraglio Henke, del generale Malizia, del generale Miceli, dell'onorevole Zagari;

b) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli stessi onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi;

c) dal carteggio intercorso tra l'ufficio istruzione penale presso il tribunale di Milano e il Servizio informazioni difesa, nonché dall'informativa resa, a norma dell'originario testo dell'articolo 352 del codice di procedura penale, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano al ministro di grazia e giustizia;

d) da tutti gli atti, documenti e deposizioni richiamati nella relazione del senatore Francesco Lugnano;

sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Mariano

Rumor e dell'onorevole Mario Tanassi in ordine ai fatti di favoreggiamento personale aggravato e continuato e di falsa testimonianza;

considerato che per la complessità della materia il Parlamento deve deliberare su più questioni ciascuna delle quali riveste carattere preclusivo e pregiudiziale nei confronti delle altre, e che pertanto per motivi logici e procedurali deve essere osservato un determinato ordine di votazioni;

considerato in particolare:

che la deliberazione sulla messa in stato di accusa per il reato di favoreggiamento è prioritaria rispetto alla deliberazione sul reato di falsa testimonianza, in quanto il suo accoglimento precluderebbe ogni pronuncia sull'altro reato, che in tal caso verrebbe a perdere rilevanza penale per effetto del principio secondo il quale nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso;

che, se respinta la proposta di messa in stato di accusa degli onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi per il reato di favoreggiamento personale aggravato e continuato, deve pronunciarsi l'incompetenza per la residua accusa di falsa testimonianza, la quale esula dalla competenza del Parlamento sia perché riguarda un reato non ministeriale sia perché non connessa con alcun reato ministeriale;

che, se respinta la proposta di incompetenza, il Parlamento dovrà decidere sulla proposta di messa in stato di accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per il reato di falsa testimonianza;

delibera:

1) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le inve-

stigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare illegittimamente opposto all'autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 20 giugno 1974.

E inoltre la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro-tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare illegittimamente opposto all'autorità giudiziaria con la missiva del 12 luglio 1973, pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di

strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61, n. 9, del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 14 marzo 1974;

2) la declaratoria di incompetenza del Parlamento in seduta comune per il reato di falsa testimonianza, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'articolo 96 della Costituzione e la conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio:

a) nei confronti dell'onorevole Mariano Rumor;

b) nei confronti dell'onorevole Mario Tanassi;

3) la messa in stato di accusa davanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato:

a) dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre illegittimamente il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973;

b) dichiarando inoltre di non aver né visto né letto la informativa inviata al ministro di grazia e giustizia dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, ed i relativi allegati, nel corso dell'incontro avuto con il ministro Zagari attorno al giorno 8 ottobre 1973 in Roma.

E inoltre la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte di assise di Catanzaro,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre illegittimamente il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973, né di esserne stato informato.

«LUGNANO, PERNA, VIOLANTE, SPAGNOLI, BASSANINI, ALICI, ROMANO, FERRUCCI, PAPALIA, MONTALBANO, SICOLO, PUGNO, GALLI MARIA, LUISA, SEGA, DA PRATO, LA PORTA, GRADI, MIANA, BOTTARI, RICCARDELLI, LODA, SANDOMENICO, BROCCOLI, FACCHINI, GUERRINI, IANARONE, CARMENO, BONETTI MATTINZOLI, MARSELLI, TESI, GRANZOTTO, ZAVATTINI, ANGELINI, BONCOMPAGNI, BENEDETTI, CARLASSARA, MOSCHINI, PECCHIA TORNATI, SALVATO, MOTETTA, BUTTAZZONI TONELLATO, TESSARI GIANGIACOMO, PERANTUONO, FELICETTI, CHIELLI, GATTI, MONTELEONE, VINAY, CRUCIANELLI, CATALANO, MILANI, FRANCESE, BOTTARELLI, PALOPOLI, MERZARIO, RAVAIOLI, BREZZI, MARRAFINI, GALANTE GARRONE».

Il Parlamento,

riunito, in seduta comune del 16 marzo 1982, con all'ordine del giorno: «discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII» concernente l'onorevole Giulio Andreotti in relazione al reato di cui all'articolo 372 del codice penale;

letta la relazione della Commissione per i procedimenti d'accusa e quella dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che dal complesso degli atti e dei documenti acquisiti dalla autorità giudiziaria ordinaria e dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, e in particolare dalle dichiarazioni del dottor Massimo Caprara e degli esiti del confronto tra il Caprara e l'onorevole Giulio Andreotti, sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Giulio Andreotti in ordine al delitto di falsa testimonianza;

considerato che la deliberazione sul merito dell'accusa di falsa testimonianza esula dalla competenza del Parlamento perché riguarda un reato non ministeriale;

che se respinta la pregiudiziale proposta di dichiarazione di incompetenza, il Parlamento dovrà decidere sulla proposta di messa in stato d'accusa dell'onorevole Giulio Andreotti per il reato di falsa testimonianza;

delibera

1) la dichiarazione di incompetenza del Parlamento in seduta comune per il reato di falsa testimonianza, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'articolo 96 della Costituzione, e la conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio;

2) la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale dell'onorevole Giulio Andreotti per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non aver ripetuto al giornalista Massimo Caprara la seguente frase: «per decidere questo atteggiamento (*opposizione del segreto politico militare nei confronti dei rapporti tra Giannettini e SID*) ci fu una apposita riunione a Palazzo Chigi», contenuta nell'intervista effettuata dallo stesso Caprara e pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

«LUGNANO, PERNA, VIOLANTE, SPAGNOLI, BASSANINI, ALICI, ROMANO, FERRUCCI, PAPALIA, MONTALBANO, SICOLO, PUGNO, GALLI MARIA LUISA, SEGA, DA PRATO, LA PORTA, GRADI, MIANA, BOTTARI, RICCARDELLI, LODA, SANDOMENICO, BROCCOLI, FACCHINI, GUERRINI, IANARONE, CARMENO, BONETTI MATTINZOLI, MARSELLI, TESI, GRANZOTTO, ZAVATTINI, ANGELINI, BONCOMPAGNI, BENEDETTI, CARLASSARA, MOSCHINI, PECCHIA TORNATI, SALVATO, MOTETTA, BUTTAZZONI TONELLATO, TESSARI GIANGIACOMO, PERANTUONO, FELICETTI, CHIELLI, GATTI, MONTELEONE, VINAY, CRUCIANELLI, CATALANO, MILANI, FRANCESE, BOTTARELLI, PALOPOLI, MERZARIO, RAVAIOLI, BREZZI, MARRAFINI, GALANTE GARRONE».

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 con all'ordine del giorno: «Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VII» concernente il deputato Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e l'onorevole Mario Tanassi nella qualità di Ministro della difesa *pro tempore* in relazione ai reati di cui agli articoli 378, 81, 61, n. 9 e 372 del codice penale;

lette la relazione della Commissione per i procedimenti di accusa e quelle dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che dal complesso degli atti e dei documenti acquisiti dall'autorità giudiziaria ordinaria e dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, e in particolare:

a) dalle dichiarazioni del dottor Altavista, del colonnello Genovesi, dell'ammiraglio Henke, del generale Malizia, del generale Miceli, dell'onorevole Zagari;

b) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli stessi onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi;

c) dal carteggio intercorso tra l'ufficio istruzione penale presso il Tribunale di Milano e il Servizio informazioni difesa, nonché dall'informativa resa a norma dell'originario testo dell'articolo 352 del codice di procedura penale, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano al ministro di grazia e giustizia;

d) dalle dichiarazioni del dottor Massimo Caprara e dagli esiti del confronto tra lo stesso Caprara e l'onorevole Andreotti;

e) da tutti gli atti, documenti e deposizioni richiamati nelle relazioni di minoranza,

sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Mariano Rumor e dell'onorevole Mario Tanassi in ordine ai fatti di favoreggiamento personale aggravato e continuato e di falsa testimonianza e dell'onorevole Giulio Andreotti in ordine al reato di falsa testimonianza;

considerato che nei confronti degli onorevoli Rumor e Tanassi la deliberazione sulla messa in stato di accusa per il reato di favoreggiamento è prioritaria rispetto alla deliberazione sul reato di falsa testimonianza, in quanto il suo accoglimento precluderebbe ogni pronuncia sull'altro reato, che in tal caso verrebbe a perdere rilevanza penale per effetto del principio secondo il quale nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso:

delibera:

1) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor nella qualità di Presidente del consiglio dei ministri *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli

378, 81 capoverso del codice penale, per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico-militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico-militare opposto alla autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante la formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973, e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 20 giugno 1974;

2) La messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano, il 12 dicembre 1969, il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare opposto all'autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973 e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti fra Giannettini e il SID.

Con l'aggravamento dell'articolo 61 n. 9 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 14 marzo 1974;

3) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato:

a) dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973;

b) dichiarando inoltre di non aver né visto né letto la informativa inviata al ministro di grazia e giustizia dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, ed i relativi allegati, nel corso dell'incontro avuto con il ministro Zagari attorno al giorno 8 ottobre 1973 in Roma;

4) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte di assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti

sui quali era interrogato, dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973, né di esserne stato informato;

5) la messa in stato d'accusa dell'onorevole Giulio Andreotti per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non aver detto al giornalista Massimo Caprara la seguente frase: «per decidere questo atteggiamento (*opposizione del segreto politico militare nei confronti dei rapporti tra Giannettini e SID*) ci fu un'apposita riunione a Palazzo Chigi», contenuta nell'intervista effettuata dallo stesso Caprara e pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974.

«PAZZAGLIA, ALMIRANTE, CROLLANZA, BAGHINO, SOSPIRI, MARTINAT, TRIPODI, LO PORTO, RAUTI, MENNITTI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARRELLA, CARADONNA, ZANFAGNA, ABBATANGELO, DEL DONNO, MACALUSO, VALENSISE, RALLO, SERVELLO, FINESTRA, MONACO, PARLATO, MARCHIO, FILETTI, RASTRELLI, PISTOLESE, POZZO, FRANCO, PISANÒ, TRANTINO, LA RUSSA, MITROTTI, PIROLO, GUARRA, SANTAGATI, PECORINO, RUBINACCI, TREMAGLIA, FRANCHI».

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 con all'ordine del giorno: «Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII» concernente il deputato Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e

l'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* in relazione ai reati di cui agli articoli 378, 81, 61, n. 9 e 372 del codice penale;

lette la relazione della Commissione per i procedimenti di accusa e quelle dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che dal complesso degli atti e dei documenti acquisiti dall'autorità giudiziaria ordinaria e della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e in particolare:

a) dalle dichiarazioni del dottor Altavista, del colonnello Genovesi, dell'ammiraglio Henke, del generale Malizia, del generale Miceli, dell'onorevole Zagari;

b) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli stessi onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi;

c) dal carteggio intercorso tra l'ufficio istruzione penale presso il Tribunale di Milano e il Servizio informazione difesa, nonché dall'informativa resa a norma dell'originario testo dell'articolo 352 del codice di procedura penale, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano al ministro di grazia e giustizia;

d) dalle dichiarazioni del dottor Massimo Caprara e dagli esiti del confronto tra lo stesso Caprara e l'onorevole Andreotti;

e) da tutti gli atti, documenti e deposizioni richiamati nelle relazioni di minoranza,

sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Mariano Rumor e dell'onorevole Mario Tanassi in ordine ai fatti di favoreggiamento personale aggravato e continuato e di falsa testimonianza e dell'onorevole Giulio Andreotti in ordine al reato di falsa testimonianza;

considerato che nei confronti degli onorevoli Rumor e Tanassi la deliberazione sulla messa in stato di accusa per il

reato di favoreggiamento è prioritaria rispetto alla deliberazione sul reato di falsa testimonianza, in quanto il suo accoglimento precluderebbe ogni pronuncia sull'altro reato, che in tal caso verrebbe a perdere rilevanza penale per effetto del principio secondo il quale nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso:

delibera:

1) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale, per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico-militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico-militare opposto alla autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante la formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973, e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 20 giugno 1974;

2) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* per il delitto pre-

visto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano, il 12 dicembre 1969, il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare opposto all'autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973 e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti fra Giannettini e il Sid.

Con l'aggravante dell'articolo 61 n. 9 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 14 marzo 1974;

3) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato:

a) dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973;

b) dichiarando inoltre di non aver né visto né letto la informativa inviata al

ministro di grazia e giustizia dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, ed i relativi allegati, nel corso dell'incontro avuto con il ministro Zagari attorno al giorno 8 ottobre 1973 in Roma;

4) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte di assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973, né di esserne stato informato;

5) la messa in stato d'accusa dell'onorevole Giulio Andreotti per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non aver detto al giornalista Massimo Caparara la seguente frase: «per decidere questo atteggiamento (*opposizione del segreto politico militare nei confronti dei rapporti tra Giannettini e SID*) ci fu un'apposita riunione a palazzo Chigi», contenuta nell'intervista effettuata dallo stesso Caparara e pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974.

«STANZANI GHEDINI, BONINO, MEL-
LINI, SPADACCIA, TESSARI ALES-
SANDRO, BOATO, AGLIETTA,
RIPPA, DE CATALDO, CICCIO-
MESSERE, PINTO, CRIVELLINI,
MELEGA».

Poiché gli ultimi due ordini del giorno sono del tutto identici, le rispettive firme sono cumulabili.

Le votazioni, tuttavia, avverranno se-

condo l'ordine stabilito dalla legge e dal regolamento.

Avverto che si procederà innanzitutto alla votazione (per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto dai parlamentari della DC) dell'ordine del giorno Riccardelli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione, affinché essa compia il supplemento di indagini, di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

Chi approva l'ordine del giorno deponerà la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non l'approva, depone la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Data la delicatezza delle votazioni, non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emiciclo; invito pertanto i colleghi che desiderino seguire le operazioni di voto a prendere posto nei banchi. Avverto, inoltre, che non è consentito, durante le votazioni e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza.

Aggiungo, infine, che vi saranno almeno quattro votazioni a scrutinio segreto, per cui il nostro lavoro si protrarrà a lungo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'ordine del giorno Riccardelli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione affinché quest'ultima compia un supplemento di indagini entro il termine di due mesi.

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Compagna è autorizzato a votare immediatamente, avendo improrogabili impegni connessi al suo ufficio.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
OSCAR LUIGI SCÀLFARO

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	885
Maggioranza	443
Voti favorevoli	347
Voti contrari	538

(È respinta).

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo
Accili Achille
Agrimi Alessandro
Amodeo Aldo
Anderlini Luigi Silvestro
Andreatta Beniamino
Angelin Gastone
Antoniazzi Renzo
Argiroffi Emilio
Ariosto Egidio
Avellone Giuseppe

Bacicchi Silvano
Baldi Carlo
Barsacchi Paolo
Bartolomei Giuseppe
Bausi Luciano
Bellinzona Giovanni
Benassi Ettore
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Berti Antonio
Bertone Flavio
Bevilacqua Paolo
Bisaglia Antonio
Boggio Carlo
Boldrini Arrigo
Bollini Rodolfo

Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bondi Giorgio
Bonifacio Francesco Paolo
Boniver Margherita
Borzi Giuseppe
Bozzello Verole Eugenio
Branca Giuseppe
Brezzi Paolo
Brugger Peter
Bufalini Paolo
Busseti Attilio
Buzio Luigi
Buzzi Carlo

Calamandrei Franco
Calarco Antonino
Calice Giovanni
Canetti Nedo
Carlassara Giovanni
Carollo Vincenzo
Castelli Angelo
Cazzato Domenico
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Chielli Walter
Ciacci Aurelio
Ciocce Dante
Cipellini Alberto
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandro
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Ambrogio
Colombo Vittorino (Lombardia)
Colombo Vittorino (Veneto)
Conterno Degli Abbatini Anna Maria
Conti Persini Gianfranco
Corallo Salvatore
Cossutta Armando
Costa Mario
Crollalanza Araldo

D'Agostini Giulio
Dal Falco Luciano
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
D'Amico Errico
D'Arezzo Bernardo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Da Roit Armando	Granzotto Giorgio
de' Cocci Danilo	Grassi Bertazzi Nicolò
De Giuseppe Giorgio	Graziani Enrico Giuseppe
Degola Giorgio	Grazioli Carlo
Della Briotta Libero	Grossi Vinci
Del Nero Alberto	Gualtieri Libero
Del Ponte Fausto	Guerrini Paolo
Deriu Francesco	Gusso Giuliano
De Sabbata Giorgio	Iannarone Michele
De Vito Salverino	Jannelli Francesco
De Zan Fabiano	Jervolino Russo Rosa
Di Lembo Osvaldo	Lai Angelo
Di Marino Gaetano	Lapenta Nicola
Di Nicola Francesco	La Porta Epifanio
Donat-Cattin Carlo	La Russa Antonino
Fabbri Fabio	La Russa Vincenzo
Faedo Alessandro Carlo	La Valle Raniero Luigi
Falcucci Franca	Lavezzari Carlo
Fallucchi Severino	Lazzari Elia
Fassino Giuseppe	Leone Giovanni
Felicetti Nevio	Lepre Bruno
Ferralasco Giuseppe	Libertini Lucio
Ferrara Maurizio	Lombardi Domenico Raffaele
Ferrara Nicola	Longo Giorgio
Ferrari Aggradi Mario	Lucchi Giovanna
Ferrucci Claudio	Lugnano Francesco
Filetti Cristoforo	Macaluso Emanuele
Fimognari Giuseppe Beniamino	Macario Luigi
Finessi Riode	Maffioletti Roberto
Finestra Aimone	Mancino Nicola
Fiori Peppino	Manente Comunale Peppino
Flamigni Sergio	Maravalle Fabio
Fontanari Sergio	Marchetti Aristide
Forma Renzo	Marchio Michele
Formica Salvatore	Marcora Giovanni Andrea
Forni Luciano	Margotto Cesare Pietro
Foschi Armando	Mariotti Ilo
Fosson Pietro	Marselli Carlo
Fracassi Giuseppe	Martinazzoli Fermo Mino
Fragassi Donato Michele	Martino Leopoldo Attilio
Franco Francesco	Mascagni Andrea
Gatti Giuseppe	Masciadri Cornelio
Genovese Luigi	Mazza Libero
Gherbez Gabriella	Mazzoli Giacomo
Giacometti Delio	Melandri Leonardo
Giovannetti Daverio	Merzario Modesto
Giust Bruno	Mezzapesa Pietro
Gonella Guido	Miana Silvio
Gozzini Mario	
Granelli Luigi	

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Milani Armelino
Milani Giorgio
Mineo Ignazio
Miraglia Michele
Miroglio Giuseppe
Mitrotti Tommaso
Modica Enzo
Mola Antonio
Monaco Riccardo
Monsellato Amleto
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Morlino Tommaso
Murmura Antonino

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Noci Maurizio
Novellini Enrico

Oriana Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Pala Pietro
Panico Pasquale
Papalia Antonino
Parrino Francesco
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Pecorino Biagio
Perna Edoardo
Petronio Giuseppe Lelio
Pieralli Piero
Pinna Pietro
Pinto Biagio
Pisanò Giorgio
Pistolese Pietro
Pittella Domenico
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Rastrelli Antonio
Ravaioli Carla Alberta
Rebecchini Francesco
Riccardelli Liberato
Ricci Cristoforo

Riggio Antonino
Riva Dino
Roccamonte Giosi
Romano Angelo
Romei Carlo
Romeo Antonio
Rosa Vito
Rosi Giorgio Renzo
Rossanda Marina
Rossi Gian Pietro Emilio
Ruhl Bonazzola Ada Valeria
Rumor Mariano

Salerno Carmelo Francesco
Salvaterra Tarcisio
Salvucci Pasquale
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe
Saragat Giuseppe
Saporito Learco
Sarti Adolfo
Sassone Irmo
Scardaccione Decio
Scelba Mario
Scevarolli Gino
Schiano Pietro
Schietroma Dante
Sega Vittorio
Segnana Remo
Segreto Domenico
Senese Ignazio Vincenzo
Sestito Mario
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spadaccia Gianfranco
Spadolini Giovanni
Spano Roberto
Spezia Giovanni
Spinelli Francesco
Spitella Giorgio
Stammati Gaetano
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefani Dante

Talassi Giorgi Renata
Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Taviani Emilio Paolo
Tedesco Tatò Giglia
Tiriolo Elio
Tolomelli Araldo

Tonutti Giuseppe
Toros Mario
Triglia Riccardo
Tropeano Luigi

Ulianich Boris

Valenza Pietro
Valiante Mario
Valori Dario
Vecchietti Tullio
Venanzi Mario
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Vettori Glicerio
Vignola Mario
Vinay Tullio
Vincelli Sebastiano
Visentini Bruno
Vitale Antonio
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio

Zavattini Agostino
Ziccardi Angelo Raffaele
Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Almirante Giorgio
Altissimo Renato
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare

Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Imacolata
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benedikter Johann
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni